

Errata corrige al volume “Compendio di diritto internazionale privato e processuale” (edizione 2012 – ISBN 72428)

Nell'appendice normativa sostituire l'art. 67 della L. 218/1995 con la seguente versione:

Art. 67. L. 218/1995 (*Attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento*)

1. In caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse può chiedere **all'autorità giudiziaria ordinaria** l'accertamento dei requisiti del riconoscimento. (1)

1-bis. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 30 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. (2)

2. La sentenza straniera o il provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, unitamente al provvedimento che accoglie la domanda di cui al comma 1, costituiscono titolo per l'attuazione e per l'esecuzione forzata.

3. Se la contestazione ha luogo nel corso di un processo, il giudice adito a pronuncia con efficacia limitata al giudizio.

(1) Le parole «all'autorità giudiziaria ordinaria» hanno così sostituito le precedenti «alla corte di appello del luogo di attuazione» per effetto di quanto disposto dall'art. 34, co. 38, D.Lgs. 1° settembre 2001, n. 150.

(2) Comma aggiunto dall'art. 34, co. 38, D.Lgs. 1° settembre 2001, n. 150. Si riporta il testo del citato art. 30 D.Lgs. 150/2011: «*(Delle controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento)* - 1. Le controversie aventi ad oggetto l'attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria di cui all'articolo 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sono regolate dal rito sommario di cognizione.

2. È competente la corte di appello del luogo di attuazione del provvedimento.

Alla pagina 216, paragrafo 3.3 (Il riconoscimento dei provvedimenti di giurisdizione volontaria) sostituire il penultimo capoverso con il seguente:

In questi casi, chiunque vi abbia interesse potrà rivolgersi all'autorità giudiziaria ordinaria, ossia alla Corte di Appello del luogo di attuazione del provvedimento, instaurando un procedimento sommario di cognizione per far accertare i requisiti per il riconoscimento.

Alla pagina 217, paragrafo 3.4 (*Attuazione ed esecuzione di atti pubblici stranieri*) sostituire il quarto capoverso con il seguente:

Pertanto, chiunque vi abbia interesse potrà rivolgersi all'autorità giudiziaria ordinaria, ossia alla Corte di Appello del luogo di attuazione del provvedimento, instaurando un procedimento sommario di cognizione per far accertare la non contrarietà degli effetti dell'atto in questione all'ordine pubblico e l'assenza di un contrasto con un giudicato interno.